



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2018 e vertente

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

- OPPONENTE -

E

CAPITALITALIA s.r.l., quale cessionaria dei crediti di Società Centro Artigiano Recupero Auto di Marini Enzo s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Malatesta, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

- OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somme dovute per la custodia di veicoli in depositaria giudiziaria.



CONCLUSIONI

All'udienza del 7.12.2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 12.1.2015 il Ministero della difesa proponeva dinanzi all'intestato Tribunale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23936/14 emesso 23.10.2014 e notificato il 5.12.2014, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 76.905,04 in favore di Capitalitalia s.r.l. – quale cessionaria dei crediti vantati dalla Società Centro Artigiano Recupero Auto (CARA) di Marini Enzo s.n.c., inclusa negli elenchi annuali *ex art. 8 D.P.R. n. 571/1982* dei depositi giudiziari autorizzati dal Prefetto di Roma – a titolo di compenso per il trasporto e la custodia di venti veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da Agenti del Comando dei Carabinieri tra il 2003 e il 2006, di cui € 72.198,38 per capitale e Iva (22%) e € 4.706,66 per interessi legali calcolati dal giorno della richiesta di pagamento fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento, oltre interessi successivi *ex D.Lgs. n. 231/2002* e spese.

A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) la inammissibilità/improponibilità della domanda per frazionamento del credito vantato; 2) la nullità della cessione per indeterminabilità dell'oggetto, non essendo precisati importi e periodi di riferimento dei crediti ceduti, e la sua inopponibilità, in mancanza di adesione dell'amministrazione ceduta; 3) il difetto di legittimazione passiva, spettando il pagamento alla Prefettura territorialmente competente; 4) la infondatezza della pretesa relativamente al capitale, a causa dell'impossibilità di effettuare il calcolo e di errori nell'indicazione dei dati di alcuni veicoli; 5) l'erronea quantificazione della



somma dovuta, che indicava in quella minore di € 69.907,10 (di cui € 57.300,90 per capitale e € 12.606,20 per Iva); 5) la non debenza degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ingiunzione opposta.

Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava la fondatezza dell'opposizione, instando per il suo rigetto.

All'udienza del 7.12.2018 la causa, istruita con la produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

In diritto.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento limitatamente alla quantificazione della somma dovuta per sorte capitale.

Priva di pregio appare l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito (motivo *sub* n. 1).

Secondo i principi costantemente affermati da questo tribunale, infatti, non è ravvisabile nella specie una prestazione originariamente unica della quale il creditore ha chiesto l'adempimento frazionato.

Ed invero, per ciascuno dei veicoli affidati sorge un credito diverso in capo al custode, la cui misura va determinata in relazione alla dimensione del veicolo, alle modalità e alla durata della custodia, alle tariffe applicabili (diverse a seconda del luogo di custodia e degli anni), e la cui disciplina varia a seconda del tipo di provvedimento iniziale (sequestro amministrativo, fermo amministrativo, sequestro penale) e del provvedimento finale (demolizione, confisca, procedura di alienazione di cui al D.P.R. n. 189/2001), che determina anche l'individuazione di differenti soggetti passivamente legittimati (Ministero dell'interno, Ministero della difesa, ente locale cui



appartengono gli operanti che hanno eseguito il provvedimento, Agenzia del demanio).

In ordine al motivo *sub* n. 2), va affermata la validità e l'efficacia della cessione dei crediti posta a fondamento del ricorso monitorio.

Esclusa l'applicabilità dell'art. 9 R.D. 20.3.1865 n. 2248, all. E, richiamato dall'art. 70, comma 3, R.D. 18.11.1923 n. 2440 (che richiede l'adesione dell'amministrazione ceduta per somministrazioni, forniture e appalti durante l'esecuzione del contratto), in quanto il rapporto contrattuale è ormai esaurito, per essere la custodia dei veicoli terminata da tempo (v. Cass. 6.2.2007 n. 2541; Cass. 11.1.2006 n. 268), e affermata l'applicabilità dell'ordinaria disciplina di cui all'art. 1264 c.c. (che richiede soltanto la notifica), deve rilevarsi come la cessione dei crediti azionati da Capitalitalia s.r.l. (atto autenticato nelle firme dal notaio Eleonora Capozzi del 10.3.2014 rep. n. 11215) sia stata ritualmente notificata, alle competenti P.A. in data 10.4.2014 e 15.4.2014 (all. 9 ricorso monitorio).

L'esaurimento degli effetti del contratto con l'esecuzione corretta e integrale della prestazione non consente neppure di invocare l'applicazione dell'art. 70, comma 2, R.D. n. 2440/1923, che vieta di cedere con un solo atto crediti verso amministrazioni diverse.

Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (motivo *sub* n. 3) alla stregua dell'univoco orientamento di questo tribunale.

L'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 1982 (in tema di "*Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*") prevede che la liquidazione delle somme dovute al custode per assicurare la conservazione delle cose sequestrate debba essere effettuata tenuto conto delle tariffe e degli



usi locali, a richiesta del custode e dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. La norma prosegue indicando l'ente pagatore nell'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

L'art. 11 dello stesso decreto statuisce poi che *“Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro”* (comma 1) e che il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma dell'art. 7 (che è appunto il custode) provvedano senza indugio ad inviare la nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata dalla relativa documentazione (comma 3).

Da tale quadro normativo emerge che il rapporto di custodia intercorre tra l'Amministrazione di appartenenza dell'organo che ha provveduto all'accertamento della violazione, al sequestro del veicolo e al suo affidamento in custodia e il titolare del locale prescelto e che, pertanto, detta Amministrazione è tenuta al pagamento delle spese per la custodia sopportate dal custode relativamente al periodo precedente alla confisca (che segna l'attribuzione all'Agenzia del demanio della proprietà del bene).

Detta ricostruzione è confermata anche dalla Suprema Corte, la quale, proprio richiamando il disposto del citato art. 11 D.P.R. n. 571/1982, ha individuato il soggetto legittimato passivamente in merito alla domanda del custode che agisce per le spese di custodia di sequestri di veicoli effettuati dai Carabinieri, nel Ministero della difesa, da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente, non già nel Ministero dell'interno, riferendosi il



rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei Carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 14.1.2009 n. 564 e Cass. 12.7.2007 n. 15602).

Occorre, dunque, tenere distinta la posizione dell'amministrazione incaricata della mera attività di liquidazione delle spese di custodia (che è la Prefettura, a norma dell'art. 213, comma 2-ter, del Codice della strada), da quella tenuta al pagamento delle stesse (che è l'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale procedente, ex art. 11, comma 1, D.P.R. n. 571/1982). A ciò va aggiunto che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, costituisce una mera articolazione periferica del Ministero dell'interno e non un ufficio dotato di autonoma rilevanza esterna e quindi di legittimazione sostanziale e processuale propria.

Ciò posto in generale, si osserva come, nella specie, la società Capitalitalia s.r.l. abbia agito per ottenere il pagamento delle spese di custodia sopportate dalla cessionaria CARA s.n.c., per il periodo compreso tra la data di affidamento dei veicoli e quella della loro fuoriuscita dalla depositaria, in relazione a venti veicoli sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al codice della strada da parte di appartenenti all'Arma dei Carabinieri (v. verbali di affidamento – all. 2 ricorso monitorio).

Ne consegue che legittimato a contraddire in merito alla domanda è l'opponente/ingiunto Ministero della difesa.

Vanno respinte anche le contestazioni genericamente svolte al n. 4) dell'opposizione con riferimento all'impossibilità di effettuare il calcolo



dell'importo dovuto, alla corretta esecuzione della prestazione e al mancato inoltro di fatture e richieste di liquidazione, alla luce della copiosa e completa documentazione prodotta in sede di ricorso per ingiunzione (verbali di affidamento, decreti di confisca, tariffe prefettizie, richieste di liquidazione e prospetto analitico – docc. 2-8).

In ordine alla quantificazione della sorte capitale (motivo *sub* n. 5), la società opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, per ragioni di economia processuale, ha espressamente aderito ai conteggi prospettati, in via subordinata, dal Ministero della difesa (p. 10 citazione), elaborati sulla base delle determine di liquidazione prefettizie prodotte (all. 3 e 4). Decreti che portano anche a ritenere superati i rilievi sollevati circa l'errata indicazione dei dati di alcuni veicoli.

Ne consegue, che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il Ministero della difesa va condannato al pagamento della somma di € 69.907,10 (di cui € 57.300,90 per capitale e € 12.606,20 per Iva).

Spettano gli interessi moratori al saggio e con la decorrenza di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, le cui disposizioni si applicano anche ai rapporti contrattuali che intercorrono con la pubblica amministrazione (art. 2, comma 1, lettere a e b), risultando provato *per tabulas* che tutti i veicoli furono affidati in custodia (con conseguente insorgere del rapporto contrattuale) a CARA s.n.c. successivamente all'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 231/2002.

Gli interessi sono dovuti, pertanto, al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo alle richieste di pagamento (art. 4, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 231/2002), pervenute al Ministero dell'interno il 17.4.2014 (doc. 7 fasc. monitorio).



Le spese del giudizio (comprese quelle della fase monitoria, dovute stante la disposta revoca dell'ingiunzione per non debenza di un esiguo importo) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, tariffe medie).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in atti proposta dal Ministero della difesa avverso il decreto ingiuntivo n. 23936/14 emesso il 23.10.2014 in favore di Capitalitalia s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati dalla Società Centro Artigiano Recupero Auto di Marini Enzo s.n.c., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Ministero della difesa al pagamento in favore di Capitalitalia s.r.l. della somma di € 69.907,10, oltre interessi nella misura e con la decorrenza *ex* D.Lgs. n. 231/2002, come precisati in motivazione;

- condanna il Ministero della difesa alla rifusione delle spese di lite sostenute da Capitalitalia s.r.l., che liquida, per la fase monitoria, in complessivi € 1.987,00 (di cui € 357,00 per esborsi e € 1.630,00 per compensi) e, per la fase del giudizio di opposizione, in € 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Roma il 24.12.2018

Il Giudice

- *dott.ssa Matilde Carpinella* -

